

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Verbale della Deliberazione n. 5 del 8 ottobre 2020

Oggetto Aggiornamento e revisione dei regolamenti del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese e della Carta del Servizio idrico integrato.

L'anno Duemilaventi, il giorno otto, del mese di ottobre, alle ore 14.30, si è riunita in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 esecutiva, l'Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 1144.20 del 28 settembre 2020.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Bruno Fanton, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita l'Assemblea a deliberare in relazione all'oggetto sopra descritto.

Partecipa alla seduta dell'Assemblea il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura operativa.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 9 ottobre 2020 all'Albo on-line del Consiglio di bacino Veronese e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di Verona affinché lo stesso provveda, ai sensi dell'art. 124 comma 2, a pubblicarlo al proprio Albo On Line

Verona, lì 9 ottobre 2020

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19 ottobre 2020 a seguito di pubblicazione all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese, nonché all'albo pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, lì 19 ottobre 2020

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Deliberazione n. 5 del 8 ottobre 2020

Oggetto: Aggiornamento e revisione dei regolamenti del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese e della Carta del Servizio idrico integrato.

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte III contenente "Norme in difesa del suolo e lotta alla desertificazione, a tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a enti denominati "Consigli di Bacino";
- la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione"), conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013, che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese;

VISTI inoltre:

- la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (AEEG);
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011 (convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011), che ha trasferito all'AEEG "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";
- l'articolo 3, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012, che descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'AEEG;
- l'articolo 2, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012, attuativo del citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, che precisa che *"la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) persegue le seguenti finalità: a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE"*;

CONSIDERATO che a far data dal 29 dicembre 2017 l'Autorità di regolazione ha assunto, ai sensi della Legge di Bilancio di previsione 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, assumendo quindi la denominazione di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d'ora in poi solo ARERA);

PRESO ATTO inoltre che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità ha *la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità (...), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di*

economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità (...) e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (...);

- l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...);
- il sopradetto articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;

CONSIDERATO che l'ARERA, a seguito delle attribuzioni ad essa assegnate dalla richiamata normativa in materia di regolazione del servizio idrico integrato, a partire dal 2015 ha emanato una serie di deliberazioni volte a disciplinare la qualità contrattuale e la qualità tecnica del servizio idrico integrato e, in particolare:

- la deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR concernente la "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)";
- la deliberazione ARERA n. 656/2015/R/IDR di adozione della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – Disposizioni sui contenuti minimi essenziali";
- la deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR di "Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- la deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017, con la quale è stato istituito il Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);
- la deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR concernente la "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI);

PRESO ATTO inoltre che:

- con la deliberazione 311/2019/R/idr, l'ARERA è intervenuta ad integrare gli standard di qualità contrattuale del servizio idrico introdotti nel 2015, dettando le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI), disciplinando le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili. La regolazione della morosità nel SII si applica a far data dal 1° gennaio 2020;
- con la deliberazione 547/2019/R/idr, l'ARERA, al fine di migliorare l'efficacia delle misure volte alla diffusione, alla fruibilità e alla qualità del servizio in modo omogeneo nelle diverse aree del territorio nazionale, ha ulteriormente integrato la disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del SII e, sulla base di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018, ha adottato le prime disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;

RICORDATO che:

- la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Veronese è stata affidata - giuste deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutive – alle due società Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa alle quali sono stati affidati, rispettivamente, il territorio dell'Area Veronese (77 Comuni) ed il territorio dell'Area del Garda (20 Comuni);
- le convenzioni che sanciscono l'affidamento della gestione alle due società Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa, sottoscritte in data 15 febbraio 2006, sono state successivamente aggiornate (in esecuzione delle deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 5 e n. 6 del 31 maggio 2016, esecutive) in conformità alle disposizioni emanate da ARERA con le citate deliberazioni n. 655/2015 e n. 656/2015;

VISTO l'art. 37 della convenzione di affidamento della gestione del servizio, che prevede che i gestori predispongano il "Regolamento del servizio idrico integrato", costituito dai seguenti documenti regolamentari:

- a) Regolamento del servizio acquedotto;
- b) Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;

CONSIDERATO che:

- I regolamenti di acquedotto di Azienda Gardesana Servizi e Acque Veronesi sono stati predisposti dalle aziende ed approvati dall'Assemblea d'Ambito, rispettivamente con deliberazione n. 3 e n. 4 del 2 luglio 2007, esecutive;
- nel corso della vigenza dei Regolamenti del servizio idrico integrato sono state evidenziate - da parte dei funzionari tecnici delle società di gestione e dei Comuni dell'ATO Veronese - alcune questioni operative dovute sia alle intervenute modifiche legislative, sia a complessità interpretative o di coordinamento tra Enti (consiglio di Bacino Veronese, Comuni, Provincia, Regione, gestori, UTAP, etc..) e Istituzioni che, a vario titolo, hanno competenza in materia e sono quindi coinvolti nei procedimenti relativi ai regolamenti in parola;
- è dunque emersa la necessità di procedere ad un intervento di revisione e adeguamento dei vigenti regolamenti di fognatura e acquedotto dell'ATO Veronese, sia sotto il profilo tecnico che normativo; a tale scopo, nel corso del 2019, il Consiglio di Bacino Veronese ha istituito e coordinato un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato anche i tecnici delle due società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, con l'obiettivo di condividere le modifiche da apportare alla regolamentazione del SII nell'ATO Veronese;

CONSIDERATO che, per quel che attiene il **Regolamento del servizio di fognatura e depurazione** dell'ATO Veronese:

- nell'anno 2012 è stato aggiornato (giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 19 dicembre 2012) al fine di adeguarlo ai molteplici interventi legislativi di settore, in particolare dal decreto legislativo n. 227/2011 e dalla DGRV n. 842/2012 che apportava modifiche al Pano di Tutela delle Acque (PTA) e approvava il testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA;
- successivamente, il Piano di Tutela delle Acque - in particolare l'Allegato 3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 che contiene le "Norme Tecniche di Attuazione (NTA)" - è stato, nel corso degli anni costantemente aggiornato e modificato, prima con DGR 80/2011, DGR 145/2011, DGR 578/2011, DGR 1580/2011, DGR 842/2012 e, successivamente, con DGR 1770/2012, DGR 2626/2012, DGR 691/2014, DGR 1534/2015, DGR 360/2017, DGR 1023/2018;

- al termine dei lavori del tavolo tecnico, con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2020, esecutiva, il Comitato Istituzionale ha adottato una prima proposta di revisione e aggiornamento al testo del regolamento, così come elaborato dal gruppo di lavoro, procedendo quindi a trasmetterlo agli enti e alle istituzioni del territorio veronese affinché le stesse potessero trasmettere eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, scaduto il termine del periodo di pubblicazione dello schema di regolamento, sono pervenute alcune osservazioni da parte dei Comuni di Verona e Colognola ai Colli (agli atti del provvedimento) che sono state oggetto di ulteriore revisione del testo;

VISTO dunque il documento, che assume la denominazione di **allegato A**) al presente provvedimento, che riporta il testo a fronte del vigente Regolamento di fognatura dell'ATO Veronese (1^a colonna), il testo con la evidenziazione delle proposte di adeguamento e revisione elaborate dal tavolo tecnico (2^a colonna) ed infine, la proposta di nuovo testo del medesimo regolamento di fognatura (3^a colonna), e ritenuto di approvarlo;

CONSIDERATO inoltre, per quel che attiene il **Regolamento del servizio di acquedotto** dell'ATO Veronese, che:

- si è proceduto a una revisione delle definizioni e di alcune disposizioni per recepire la nuova regolamentazione ARERA e, in particolar modo, quella contenuta nella deliberazione n. 665/2017/R/idr, attinente alla articolazione tariffaria applicata agli utenti (TICSI) e nella deliberazione n. 311/2017 sulla regolazione della morosità (REMSI);
- in particolare, il capitolo III del regolamento ha recepito la disciplina ARERA per la rateizzazione dei pagamenti e quella della procedura per la limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura dell'utente finale disalimentabile;
- la deliberazione n. 311/2019 stabilisce che a partire dal 2020 la sospensione della fornitura agli utenti domestici residenti morosi (non beneficiari di Bonus idrico) possa essere eseguita solo successivamente all'intervento di limitazione, qualora tecnicamente fattibile, applicando una riduzione di flusso che comunque garantisca il quantitativo minimo essenziale stabilito dalla legge (a 50 litri/abitante/giorno corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno fissati dal DPCM 13 ottobre 2016);
- i gestori Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa hanno relazionato in merito alle tecniche di limitazione di flusso e dei dispositivi esistenti sul mercato, evidenziando che, tra questi, verrà adottato il sistema di applicazione del rubinetto meccanico limitatore, che aggiunge alla funzione aperto/chiuso dei normali rubinetti anche la possibilità di bloccare il rubinetto con speciali chiavi anti-frode nella posizione "limitato" (per la limitazione della fornitura) o nella posizione "chiuso" (per la sospensione della fornitura);
- infine, in merito alla deliberazione n. 665/2017, relativa alla articolazione tariffaria applicata agli utenti, ricordato che la nuova articolazione nell'ATO Veronese è stata recepita e approvata da questa Assemblea d'Ambito con deliberazione n. 5 del 29 maggio 2018, essa viene altresì recepita dal regolamento di acquedotto che, all'art. 8 definisce i nuovi tipi di utenza e, all'art. 8bis disciplina l'uso agricolo, zootecnico e irriguo privato;

DATO ATTO, infine, che con la presente revisione il regolamento di acquedotto riporterà una unica disciplina (in analogia al regolamento di fognatura) per l'intero ATO Veronese, superando in tal modo le precedenti differenziazioni tra le gestioni dell'area Veronese e del Garda e pervenendo, quindi, ad una omogeneità di trattamento di tutti gli utenti del

servizio idrico integrato nel territorio del nostro ATO;

VISTO dunque il documento, che assume la denominazione di **allegato B)** al presente provvedimento, che riporta il testo a fronte del vigente Regolamento di acquedotto dell'ATO Veronese (1^a colonna), il testo con la evidenziazione delle proposte di adeguamento e revisione (2^a colonna) ed infine, la proposta di nuovo testo del medesimo regolamento (3^a colonna), e ritenuto di approvarlo;

CONSIDERATO altresì, per quel che attiene **la Carta del Servizio**, che:

- in conformità a quanto stabilito all'art. 11 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 311/2019 (REMSI), vi sono state introdotte le informazioni relative:
 - a) alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora (punto 6.7 Carta del Servizio);
 - b) agli indennizzi automatici previsti dagli art. 10.1 e art. 10.2 dell'allegato A) della dl 311/2019 in caso di mancato rispetto della disciplina del REMSI (nuova TABELLA 3 Carta del Servizio);
- la deliberazione ARERA 547/2019/R/IDR, come da ultimo aggiornata con deliberazione ARERA N. 186/2020/R/IDR del 26.5.2020, ha stabilito, in conformità della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi risalenti a più di due anni: il punto 16bis della Carta del Servizio ne dà evidenza indicando le modalità di comunicazioni adottate dal gestore;

DATO ATTO che con la presente revisione la Carta del Servizio sarà (in analogia ai regolamenti) unica per l'intero ATO Veronese, superando anche in questo caso le precedenti differenziazioni tra le gestioni dell'area Veronese e del Garda e pervenendo, quindi, ad una omogeneità di trattamento di tutti gli utenti del servizio idrico integrato nel territorio del nostro ATO;

VISTO dunque il documento, che assume la denominazione di **allegato C)** al presente provvedimento, che riporta il testo a fronte della attuale Carta del Servizio (1^a colonna), il testo con la evidenziazione delle proposte di adeguamento e revisione (2^a colonna) ed infine, la proposta di nuovo testo (3^a colonna), e ritenuto di approvarlo;

VISTA infine la tabella che riporta le tariffe per l'allacciamento alle reti di acquedotto e fognatura e prestazioni accessorie, **allegato D)** al presente provvedimento, ed attinente a:

- gli importi degli allacciamenti alla rete acquedotto, alla fognatura e le attività svolte dal gestore per la gestione amministrativa e i lavori di allacciamento, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 13 del 14.12.2009 e deliberazione n. 4 del 29.5.2018, già applicate dai gestori;
- il tariffario delle altre prestazioni accessorie per le attività che i gestori dovranno mettere in atto a seguito della intervenuta disciplina sulla morosità (deliberazione ARERA n. 311/2019, REMSI);

PRECISATO che:

- le tariffe degli allacciamenti e le attività connesse, applicati dai gestori Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, sono state approvate con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 13 del 14.12.2009;
- con successiva deliberazione n. 4 del 29.5.2018, inerente l'aggiornamento biennale delle tariffe di Acque Veronesi, sono state ridotte le tariffe per gli allacciamenti alla rete acquedotto nell'area Veronese, al fine di agevolare gli allacciamenti alla rete

dell'acquedotto da parte degli utenti, con particolare attenzione ad alcune zone del territorio in cui sono ancora impiegati gli approvvigionamenti autonomi;

- con il presente provvedimento si coglie quindi l'occasione per uniformare le tariffe di allacciamento alla rete acquedotto in tutto il territorio dell'ATO, riducendo le tariffe:

2) Lavori in opera (B)

Usi domestici una unità abitativa: entro 10 metri da € 750,00 a € 550,00

3) Lavori in opera in concomitanza ad interventi di estensione rete (C)

Usi domestici una unità abitativa: entro 10 metri da € 640,00 a € 200,00

Usi domestici per più di una unità abitativa: entro 10 metri da € 500,00 a € 200,00

- per quel che attiene le attività di preventivazione che le società di gestione sono tenute a svolgere al fine di allacciare l'utenza ai servizi richiesti, verrà richiesto un anticipo di € 100,00 anziché € 50,00, da scalare dall'importo complessivo e da trattenere in caso di rinuncia da parte dell'utente;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Comitato Territoriale nel corso della seduta dell'1 ottobre 2020, in merito alla revisione dei Regolamenti del servizio idrico integrato e della Carta del Servizio dei gestori;

PRESO ATTO altresì del parere formulato dal Comitato Consultivo degli utenti dell'ATO Veronese in merito alla revisione dei Regolamenti del servizio idrico integrato e della Carta del Servizio dei gestori, allegato al presente provvedimento (**allegato E**);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i pareri di regolarità favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico dell'Ente;

UDITA la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese;

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, ed in particolare l'art. 10, relativo alle modalità di votazione dell'Assemblea d'Ambito;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva le linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d'Ambito in videoconferenza;

POSTA, quindi, ai voti la presente proposta di deliberazione, si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti: n. 50 per 617.294 abitanti;
- Astenuti: n. 0 per 0 abitanti;
- Voti Validi: n. 50 per 617.294 abitanti;
- FAVOREVOLI: n. 50 per 617.294 abitanti;
- Contrari: n. 0 per 0 abitanti;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese;

DELIBERA

1. Le motivazioni riportate in premessa fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la revisione al Regolamento di fognatura e depurazione dell'ATO Veronese, così come riportato nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
3. Di approvare la revisione al Regolamento di acquedotto dell'ATO Veronese, così come riportato nell'allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
4. Di approvare la revisione della Carta del Servizio dei gestori del servizio idrico integrato Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa, così come riportato nell'allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
5. Di prendere atto della tabella allegato D) al presente provvedimento, che riporta le tariffe per l'allacciamento alle reti di acquedotto e fognatura e applicate dai gestori e le prestazioni accessorie che verranno svolte per l'attuazione della vigente regolamentazione della morosità.
6. DI DARE ATTO che i gestori Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa provvederanno ad integrare il testo dei tre documenti di cui ai punti 2. 3. e 4. per personalizzarli, completando le parti relative alle indicazioni dei contatti delle proprie aziende (numero verde, pec, email, indirizzi web, etc..);
7. Di dare atto che la pubblicazione dei regolamenti degli enti locali è disciplinata dall'art. 10 delle disposizioni preliminari del codice civile e, pertanto, il Regolamento di fognatura e depurazione dell'ATO Veronese e il Regolamento di acquedotto dell'ATO Veronese approvati con il presente atto acquisteranno efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.
8. Di trasmettere il presente provvedimento alle due società di gestione Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa e ad ARERA.

Verona, lì 8 ottobre 2020

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Seduta n. 2 del 8 ottobre 2020

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Aggiornamento e revisione dei regolamenti del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese e della Carta del Servizio idrico integrato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 1 ottobre 2020

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, lì 1 ottobre 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini